



# **CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

**Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 –  
Giugliano in Campania (NA)**

## **ORDINANZA N. 23 DEL 07/07/2022**

**Oggetto:** Cessazione dell'attività di allevamento, pensione e toelettatura di animali d'affezione - Casa Rosy srl di Marmoreo Emilio Paolo -

IL SINDACO

### **PREMESSO:**

- Considerato che il Servizio Veterinario dell'ASL Napoli 2 Nord del Dipartimento di Prevenzione Area di Sanità Pubblica Veterinaria, con nota prot. n. 11169 del 11/03/2022 acquisita da questo Ente, richiedeva la revoca dell'autorizzazione e contestuale emissione di Ordinanza di allontanamento di animali, a tutela del loro benessere, per l'attività di allevamento cani e di pensione e toelettatura per animali d'affezione denominata Casa Rosy srl, con sede in Giugliano in Campania alla Via Oasi Sacro Cuore n.142/6 distinto in catasto al foglio 34 part.IIIa 576, di cui è titolare il Sig. Marmoreo Emilio Paolo nato ad Aversa (CE) il 25/04/1950 ed ivi residente alla Via Boccaccio n.16, in quanto non conforme alla normativa vigente in materia di detenzione di animali d'affezione;
- Vista la Legge Regionale Campania dell'11 aprile 2019 n.3;
- Visto il Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3/2019 – disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto e il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo – del 2 febbraio 2021 N.1;
- Considerato che lo scarico delle acque e dei reflui provenienti dall'attività di concentrazione animali non risulta autorizzata come si evince dalla nota di improcedibilità del R.P. della richiesta di rinnovo di autorizzazione agli scarichi al Settore Pianificazione Territoriale e LL.PP. in data 14 ottobre 2021 prot. 105058, e che quindi il prosieguo dello sversamento potrebbe cagionare rischio di inquinamento ambientale;
- Visto il diniego sanatoria edilizia per gli immobili distinto in catasto al fg. 34 part.IIIa 576 del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia e LL.PP. emesso in data 07/12/2021 prot. 127032;
- Visto che a seguito delle verifiche effettuate presso gli uffici dell'ente, alla ditta Casa Rosy srl non risulta essere rilasciato alcun atto autorizzativo ;
- Visto l'art. 50 e 54 del T.U.E.L. 267/2000;

### **RITENUTO PERTANTO:**

Che alla luce di quanto sopra esposto - di dover emanare apposita ordinanza, allo scopo di tutelare l'ambiente e della salute pubblica, allo scopo ulteriore di preservare da possibili contaminazioni il suolo, l'acqua, a salvaguardia inoltre della biodiversità e della salute umana e animale;

**VALUTATA:**

La necessità ed imprescindibilità del presente provvedimento, al fine di ridurre i rischi individuati ai punti precedenti e di affrontare esigenze imprevedibili, temporanee, non ordinarie ed urgenti, nonché la necessità di agire con urgenza e tempestività per salvaguardare la salute umana e degli animali, preservare la salute pubblica e tutelare l'igiene pubblica, eliminando i gravi pericoli che le minacciano

**CONSIDERATA:**

l'impossibilità di procrastinare l'intervento in un successivo momento, in relazione alle esigenze di evitare il verificarsi di eventi drammatici o danni in generale alla incolumità ed alla salute umana e animale;

**VISTO:**

l'art. 50 co. 5 del d.lgs. 267/00 ai sensi del quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**CONSIDERATO:**

Che il Sindaco quindi nella sua qualità di rappresentante della comunità locale può adottare un'ordinanza contingibile e urgente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

**ORDINA**

al Sig Marmoreo Emilio Paolo nato ad Aversa (CE) il 25/04/1950 ed ivi residente alla Via Boccaccio n.16, titolare della ditta denominata Casa Rosy srl, di cessare ad horas l'attività di allevamento, pensione e toelettatura di animali d'affezione e di provvedere all'allontanamento di quelli attualmente ricoverati presso la struttura restituendoli ai legittimi proprietari o destinandoli presso siti autorizzati a proprie spese, entro un limite massimo di 15 giorni dalla data della notifica della presente ordinanza, secondo le modalità previste dalla legge.

**FA RISERVA**

di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari e opportuni di intesa con le strutture sanitarie preposte.

**DISPONE**

Che copia della presente sia notificata, oltre che all'interessato Sig. Marmoreo Emilio Paolo, nato ad Aversa (CE) il 25/04/1950 ed ivi residente alla Via Boccaccio n. 16:

- al Servizio Veterinario UU.OO.CC. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e Sanità Animale - ASL Napoli 2 Nord – Dipartimento di Prevenzione - Via Nicola Amore n.2 Casavatore (NA);
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri del Comune di Giugliano in Campania;
- alla Guardia di Finanza del Comune di Giugliano in Campania;
- al Comando Carabinieri NAS di Napoli.

Il Comando di Polizia Municipale e la Stazione dei Carabinieri di Giugliano in Campania verificheranno la perfetta esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della legge 324 del 30/07/1974

#### **AVVISA**

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

***Giugliano in Campania, 07/07/2022***

***Il SINDACO***

***Nicola Pirozzi***